

# **Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV)**

## **Modifica del 25 maggio 2011**

---

*Il Dipartimento federale dell'interno  
ordina:*

I

L'allegato all'ordinanza del 28 agosto 1978<sup>1</sup> sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia è modificato come segue:

*N. 5.57*

*5.57    Apparecchi acustici per un orecchio,*

allorché l'assicurato/a soffre di una grave ipoacusia e la posa di un apparecchio permette di migliorare notevolmente l'acutezza uditiva e di facilitare considerevolmente i contatti con il proprio ambiente. La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque anni, a meno che una modifica sostanziale dell'acutezza uditiva renda necessaria la sostituzione dell'apparecchio prima del termine. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti.

Il forfait ammonta a 630 franchi.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce un elenco degli apparecchi che rispondono ai requisiti dell'assicurazione e per i quali è ammesso il versamento di un forfait.

Se esisteva già un diritto nei confronti dell'assicurazione per l'invalidità, esso è mantenuto almeno in ugual misura nei riguardi dell'AVS, a condizione che i presupposti per la sua consegna siano ancora adempiuti.

Per l'acquisto di un apparecchio acustico i forfait sono versati dietro presentazione dell'importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

<sup>1</sup>    RS 831.135.1

II

*Disposizione transitoria della modifica del 25 maggio 2011*

Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell'entrata in vigore della modifica del 25 maggio 2011, quest'ultima si applica alla scadenza di un periodo di cinque anni a contare dalla consegna dell'apparecchio.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

25 maggio 2011

Dipartimento federale dell'interno:

Didier Burkhalter